

D.g.r. 4 febbraio 2019 - n. XI/1218

Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Brescia. (Art. 16 c. 2bis, l.r. 26/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare la Parte Quarta;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la delibera della Giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;
- la delibera della Giunta regionale n. X/7860 del 12 febbraio 2018 «Recepimento delle disposizioni del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico padano e del programma di tutela e uso delle acque e delle norme sopravvenute: conseguente aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990/2014»;

Visti:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: *«Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione»;*
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: *«Le Province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

Considerato che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la relazione di dettaglio prevista dal citato art. 16 comma 2bis della l.r. 26/2003;

Atteso che in base a quanto riportato al capitolo 14 del P.R.G.R. le relazioni di dettaglio delle Province possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, a condizione che:

- si conformino ai criteri stabiliti nel PRGR;
- evitino di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- derivino da previsioni esplicite del PTCP;

Viste:

- la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Brescia, trasmessa con nota prot. reg. n. T1.2018.0047694 del 9 ottobre 2018;
- la nota regionale prot. n. T1.2018.0051488 del 5 novembre 2018 con la quale è stato chiesto alla Provincia di Brescia di trasmettere nuovamente la relazione di dettaglio in quanto quella inviata con la nota del 9 ottobre 2018 risultava essere non conforme ai dettami della normativa vigente e del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

- la nota prot. reg. T1.2018.0056424 del 12 dicembre 2018 con la quale la Provincia di Brescia ha trasmesso la nuova relazione di dettaglio;

Atteso che la Provincia di Brescia non ha trasmesso gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, ai sensi del comma 2bis art. 16 della l.r. 26/2003;

Tenuto conto che nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, Regione ha già effettuato una valutazione, a livello regionale, sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire agli stessi, in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di pianificazione territoriale;

Considerato che la Provincia di Brescia nella citata nota del 12 dicembre 2018 ha precisato che: *«Il P.T.C.P. della Provincia di Brescia vigente non contiene elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto al P.R.G.R.»;*

Vista la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

Valutata la relazione di dettaglio della Provincia di Brescia e ritenuto di approvarne i contenuti sulla base delle risultanze istruttorie contenute e dettagliate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

Dato atto che la relazione di dettaglio approvata con la presente deliberazione assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della stessa;

Stabilito che alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, non si applicano i previgenti criteri localizzativi definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPG.R.) di Brescia, approvato con d.g.r. n. 661 del 20 ottobre 2010;

Ritenuto che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto 202.Ter.09.03 «Aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti e sua attuazione»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Brescia, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

3. di stabilire che alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, non si applicano i previgenti criteri localizzativi definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPG.R.) di Brescia, approvato con d.g.r. n. 661 del 20 ottobre 2010;

4. di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

5. di stabilire che la Provincia di Brescia provveda a trasmettere gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento delle Province, come adempimento del comma 2bis art. 16 della l.r. 26/2003 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di Brescia;

7. di stabilire che la Provincia di Brescia provveda a pubblicare la citata relazione sul proprio sito istituzionale;

8. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente deliberazione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A: istruttoria della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Brescia – Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Introduzione

Con nota prot. reg. n. T1.2018.0047694 del 09/10/2018, la Provincia di Brescia ha trasmesso la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Brescia.

Con nota regionale prot. n. T1.2018.0051488 del 05/11/2018 è stato chiesto alla Provincia di Brescia di trasmettere nuovamente la relazione di dettaglio in quanto quella inviata con la nota del 09/10/2018 risultava essere non conforme ai dettami della normativa vigente e del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

Con nota prot. reg. n. T1.2018.0056424 del 12/12/2018 la Provincia di Brescia ha trasmesso la nuova relazione di dettaglio.

Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

La Provincia di Brescia non ha trasmesso gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR; tale invio è stato sollecitato con nota regionale prot. T1.2018.0051488 del 05/11/2018.

Si prescrive, quindi, in ogni caso:

- la trasmissione, nel caso fossero disponibili, degli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, come adempimento del comma 2-bis art. 16 della l.r. 26/2003, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente delibera;
- la ritrasmissione degli shapefile che saranno inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
- la trasmissione, di nuovi shapefile che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
- la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti;

Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi provinciali

La Provincia di Brescia nella citata nota del 12/12/2018 ha precisato che: *“il P.T.C.P. della Provincia di Brescia vigente non contiene elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto al P.R.G.R.”*.

Non sono pertanto previsti criteri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal PRGR.

Si prescrive la pubblicazione, da parte della Provincia di Brescia, della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, sul proprio sito istituzionale.